



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Provincia di Verona

N. 9 Reg. Delib. 24-03-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023.

L'anno duemilaventitree addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

PANUCCIO ANTONELLO	Presente
LIUZZI DONATO MASSIMILIANO	Assente
GASPARINI MONICA	Presente
COMPER ALBERTO	Presente
GUADAGNINI ELENA	Presente
BASALICO VALERIO	Presente
DOLCI ERICA	Presente
PASQUETTO CLAUDIO	Presente
CORRADI ALESSANDRO	Presente
BRONZATI EMANUELA	Presente
GIAROLA MICHELE	Presente
CANTON CALISTO	Presente
CALDANA PINO	Presente
MORANDINI VERONICA	Presente
FALZI SERGIO	Assente
TESTINI ALESSANDRO	Assente
BRAGGIO MIRIAM	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Votano Eleonora. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Dott. PANUCCIO ANTONELLO, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione n. 7 del Consiglio di Bacino Verona Nord datata 05/05/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2022-2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 1.366.444,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della

tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende i costi fissi e i costi variabili;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- per l'anno 2023, l'ente ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 64% per le utenze domestiche e del 36% per le utenze produttive (non domestiche);

Rilevato, in merito alle utenze non domestiche di applicare il comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, che consente l'applicazione di coefficienti più flessibili rispetto a quelli previsti nel D.P.R. 158/99, ovvero coefficienti che si discostino dai parametri ministeriali, variando gli stessi entro uno scostamento fino al 50% in aumento o in diminuzione, al fine di non apportare aumenti tariffari per alcune categorie;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente 1,7%;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamati gli artt. 18 e 19 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 15.660, finanziati con fondi propri di bilancio;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata con specifico provvedimento dalla Provincia di Verona pari al 5%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27, in data 23/03/1999, come modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18/06/2020;

Visto il Regolamento sulla TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 18/06/2020 e modificato con deliberazione di C.C. n. 19 il 24/06/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) per quanto in premessa esposto, e che qui si fa proprio, di prendere atto del PEF approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 7 del 05/05/2022;
- 2) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE

N° componenti nucleo familiare	Ka applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Kb applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/nucleo fam.
Nuclei familiari da 1 persona	0,80	0,6	0,32	47,32
Nuclei familiari da 2 persone	0,94	1,4	0,37	110,42
Nuclei familiari da 3 persone	1,05	1,8	0,41	141,97
Nuclei familiari da 4 persone	1,14	2,2	0,45	173,52
Nuclei familiari da 5 persone	1,23	2,9	0,48	228,73

Nuclei familiari da 6 persone	1,30	3,4	0,51	268,17
-------------------------------	------	-----	------	--------

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Attività	Kc applicato Coeff. di potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Kd applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	1,68	0,20	0,50
2	Cinematografi e teatri	0,64	5,25	0,64	1,58
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,90	7,35	0,90	2,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	3,12	0,38	0,94
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,64	1,57
6	Esposizioni e autosaloni	0,76	6,33	0,76	1,90
7	Alberghi con ristorante	1,20	10,35	1,20	3,10
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,52	1,08	2,85
9	Case di cura e riposo	1,29	9,55	1,29	2,86
10	Ospedali	1,29	9,55	1,29	2,86
11	Uffici, agenzie	1,07	7,37	1,07	2,21
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,91	7,23	0,91	2,17
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	8,45	1,41	2,53

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,75	5,36	1,75	1,61
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,20	8,44	1,20	2,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,25	18,45	2,25	5,55
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,48	7,82	1,48	2,34
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	10,00	1,03	3,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	8,46	1,41	2,54
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,08	9,50	1,08	2,85
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	9,50	1,09	2,85
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,78	22,83	2,77	6,85
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,42	19,89	2,42	5,96
24	Bar, caffè, pasticceria	2,16	16,00	2,16	4,80
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	17,30	2,02	5,19
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	11,09	2,60	3,33
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,58	29,38	3,57	8,81

28	Ipermercati di generi misti	1,56	21,52	1,56	6,45
29	Banchi di mercato di genere alimentari	3,13	14,35	3,13	4,33
30	Discoteche, night club	1,71	13,00	1,71	3,90

- 3) di stabilire una riduzione tariffaria del 30% alle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24 prevista dal D.P.R. n. 158/99, che rinunciano alle "slot machine" o analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d'azzardo. La riduzione "una tantum", non superiore a due annualità consecutive, sarà applicata a partire dall'annualità successiva a quella della rimozione, della dichiarazione e della contestuale rinuncia che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000). L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 4) di stabilire che le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%. L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 5) di stabilire che la superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute venga computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 come previsto dal comma 655 dell'art. 1 della L. n. 147/2013. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti come previsto dall'art. 1 comma 655 della L. n. 147/2013). L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 6) di stabilire che ai nuclei familiari residenti nel Comune e assistiti dai Servizi Sociali in accertato stato di disagio economico, sia computato solo sulla parte variabile del tributo, a condizione che presentino entro e non oltre il 31 dicembre, al Servizio Tributi comunale, un'attestazione rilasciata dai Servizi Sociali medesimi, così come previsto dal regolamento. L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 7) di stabilire, per i negozi con vendita di prodotti al dettaglio, che per la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso, detersivi e simili) la tariffa è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio. La dichiarazione dell'area dedicata a tale vendita deve essere presentata all'ufficio tributi e l'agevolazione decorre dall'anno di presentazione della medesima. L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 8) di stabilire che a chi ospita nella propria abitazione persone di nazionalità ucraina, fuggite a causa del conflitto in atto dalla loro terra d'origine, non vengano conteggiate come componenti nel calcolo della TARI. Nel caso in cui si mettano a disposizione alloggi prima risultanti chiusi e/o sfitti, si conteggia solo la superficie e n. 1 componente, indipendentemente dal numero di persone ospitate che occupano l'alloggio;
- 9) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di

Verona;

- 10) di stabilire che per l' anno 2023, le scadenze della TARI sono: prima rata 30 giugno – seconda rata 02 dicembre;
- 11) di pubblicare mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 12) di comunicare il presente provvedimento agli uffici Ragioneria, Tributi e Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Il Proponente – Consigliere comunale
Dott. Canton Calisto

Il sindaco introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola al consigliere Callisto Canton per l'esposizione.

Il sindaco fa presente che il comune è arrivato a circa l'80% di raccolta differenziata grazie ai cittadini che hanno dimostrato di essere diligenti. Aggiunge che si tratta di un buon risultato tenuto conto dell'attuale modalità di raccolta dei rifiuti, ma che occorrerà lavorare ancora per migliorare. Osserva, infine, che l'aumento della tariffa TARI è del tutto coerente con l'aumento dell'inflazione e dell'energia.

Cede la parola all'assessore Comper, il quale conferma quanto già detto dal sindaco. Aggiunge che a livello di ATO è in atto la costituzione di una società interamente partecipata dai comuni a cui sarà affidato in house il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si augura che ciò possa determinare in futuro un miglioramento della raccolta dei rifiuti nel suo complesso, tenuto conto delle economie di scale che saranno generate e dell'obbligo di investimento degli utili nei servizi a carico della società in house.

Non si registrano altri interventi da parte dei consiglieri presenti. Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023";

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- Presenti 14 Consiglieri: votanti n. 11 consiglieri, astenuti n.3 (Caldana, Morandini, Braggio);
- Con n. 11 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023" che, in originale al presente verbale, si allega (sub-1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

A questo punto, viene richiesta al Consiglio Comunale la votazione sulla immediata eseguibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e autonoma votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art 134 comma Dlgs 267/2000:

- Presenti 14 Consiglieri: votanti n. 11 consiglieri, astenuti n.3 (Caldana, Morandini, Braggio);
- Con n. 11 voti favorevoli;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole*** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

*per la motivazione indicata con nota:

Castel d'Azzano 07-03-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Venturi Federica

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole*** tenuto conto della copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

*per la motivazione indicata con nota:

Castel d'Azzano 07-03-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Venturi Federica

Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023.

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PANUCCIO ANTONELLO**

**IL SEGRETARIO
Votano Eleonora**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.